



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assegno di mantenimento alla moglie con capacità lavorativa

Autore: Redazione | 08/01/2020



Da valutare sempre come potenziale capacità di guadagno l'attitudine a svolgere un'attività retribuita.

Chi si separa e si avvia al successivo divorzio, ha come principale obiettivo quello di evitare il salasso degli alimenti da versare all'ex coniuge: il mantenimento infatti

- per chi non vuol versare l'[assegno una tantum](#) (ossia l'assegno in un'unica soluzione) - può costituire un peso "vita natural durante".

Un modo per evitare il peggio, però, esiste: dimostrare che l'ex coniuge ha una fonte di reddito che gli consente di vivere autonomamente o, anche se disoccupato, che è ancora in grado di lavorare. Questa potenzialità di guadagno, infatti, gli impone di provvedere a sé stesso per il futuro, visto che il contributo dell'ex non può costituire un'assicurazione sulla vita.

Insomma, dopo oltre 30 anni in cui il divorzio è stato una vera forza per molte persone, si è arrivati ad escludere l'**assegno di mantenimento alla moglie con capacità lavorativa**.

L'aspetto più importante, però, di questa rivoluzione riguarda l'onere della prova: è chi chiede gli alimenti a dover dimostrare di averne diritto. Il che significa provare di aver raggiunto un'età o una condizione fisica che non consente alcun impiego oppure di aver fatto di tutto per cercare un'occupazione e di non esservi riusciti. Il più delle volte, quindi, l'assegno viene riconosciuto a chi, per tutta la durata del matrimonio, si è dedicato alla casa e alla cura del ménage domestico, così rinunciando alle proprie prospettive di carriera e perdendo ogni contatto con il mondo del lavoro anche per il bene del coniuge.

In questa breve guida, vedremo come si è orientata la giurisprudenza più recente in tema di **assegno di mantenimento alla moglie con capacità lavorativa**. Ma procediamo con ordine.

La funzione dell'assegno di divorzio

Nel 2018, le Sezioni Unite della Cassazione **[1]** hanno stabilito che l'**assegno di mantenimento** ha una duplice funzione:

- una «assistenziale» tutte le volte in cui **l'ex coniuge non ha capacità lavorativa** e, di conseguenza, non sia economicamente autosufficiente;
- e una «compensativa», per i casi di **matrimonio di lunga durata**, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la propria attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo a creare e rafforzare il patrimonio familiare.

Tali presupposti devono essere provati dal soggetto che richiede l'assegno

divorzile; di norma, quindi, si tratta della moglie.

In termini pratici, ciò implica che la donna che chiede gli alimenti deve alternativamente:

- provare di non avere risorse sufficienti per vivere e di non poter lavorare (per età o condizioni di salute);
- oppure provare di aver fatto la casalinga e di avere almeno 45-50 anni, tanto da essere ormai tagliata fuori dal mondo del lavoro.

I presupposti per l'assegno di mantenimento e per quello di divorzio

Tre sono i **presupposti** per ottenere l'assegno:

- il richiedente non deve aver subito il cosiddetto "addebito": il giudice cioè non deve avergli attribuito la responsabilità per la **cessazione del matrimonio** (cosa che succede, ad esempio, in caso di tradimento, abbandono del tetto coniugale, violenze, disinteresse alle esigenze materiali del coniuge, ecc.);
- non avere adeguati redditi propri;
- trovarsi in una situazione di **disparità economica rispetto all'altro coniuge**.

La differenza tra assegno di divorzio e assegno di mantenimento

Un tempo, l'**assegno di mantenimento** (quello riconosciuto dopo la separazione) e quello di **divorzio** (riconosciuto dopo il divorzio e, perciò, in sostituzione dell'assegno di mantenimento) avevano identici presupposti e stessa natura. Oggi, invece, le cose sono cambiate a seguito degli ultimi chiarimenti della Cassazione.

Volendo semplificare si può dire che:

- l'**assegno di mantenimento** deve garantire all'ex con un reddito inferiore lo **stesso tenore di vita** di cui godeva in costanza del matrimonio, il tutto però rapportato alla **durata delle nozze** (tanto più

brevi sono state, tanto inferiore è l'aspettativa di un tenore di vita più elevato). Ciò implica che il reddito più elevato viene in parte spostato su quello più basso in modo che, al netto delle spese che i due ex coniugi dovranno sostenere dopo il distacco, gli stessi mantengano le **stesse capacità economiche**;

- l'**assegno di divorzio** deve invece assicurare, al coniuge con il reddito più basso, solo l'**autosufficienza** ossia l'indipendenza economica, non anche lo "**stesso tenore di vita**" dell'ex (che ben potrebbe essere molto più ricco dell'altro). Ciò potrebbe comportare che l'entità dell'assegno di mantenimento, con il divorzio, venga notevolmente ridotta. Resta il fatto che, se il coniuge con il reddito più basso (o del tutto privo di entrate) versa in condizioni disagiate solo per aver "badato alla casa" per tutti gli anni di matrimonio, gli spetta molto più di un contributo per l'autosufficienza, bensì una prestazione economica che ricostruisca un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. E ciò perché se il patrimonio familiare è cresciuto durante l'unione è anche merito suo.

Dopo la separazione, dunque, il coniuge debole ha diritto a un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio, ma il mantenimento si riduce se il richiedente **può comunque lavorare**. L'attitudine a svolgere un'attività retribuita, infatti, costituisce un elemento che il giudice deve sempre valutare come potenziale **capacità di guadagno**, lasciando da parte solo le mere congetture su ipotesi di impiego [2].

Capacità lavorative dell'ex coniuge ed esclusione del mantenimento

Sia in tema di **assegno di mantenimento** che di **assegno divorzile**, la giurisprudenza ha avuto più volte modo di affermare gli stessi principi. Ecco alcune delle più recenti pronunce.

Per la Cassazione [3], va respinta la richiesta di assegno di mantenimento in caso di accertamento di esperienze professionali e capacità lavorativa del coniuge richiedente tali da potergli garantire il reperimento di un'attività lavorativa.

Ed ancora [4], in tema di **separazione personale dei coniugi**, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce

elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di **svolgimento di un'attività lavorativa retribuita**, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. Nel caso di specie, i giudici hanno escluso il diritto al mantenimento in ragione della pacifica esistenza di proposte di lavoro immotivatamente non accettate da parte del coniuge con il reddito più basso.

In ogni caso, l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche **[5]**.

Note

[1] Cass. S.U. sent. n. 18287/2018. **[2]** Trib. Velletri sent. n. 2252/19. **[3]** Cass. sent. n. 15166/2018. **[4]** Cass. sent. n. 5817/2018. **[5]** Cass. sent. n. 28938/2017.